



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 3 SET 2015 N. 1608 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al **18 SET 2015**

Li **- 3 SET 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 68 del **03/09/2015**

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Ginosa: Casa Musicale CASSANO S.r.l. c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- è stato notificato, in data 16/07/2015, a mezzo posta, il decreto ingiuntivo in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 16734, con il quale è stato richiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di Ginosa (presumibilmente incompetente per territorio) di ingiungere a questo Ente il pagamento in favore della ricorrente ditta la somma di € 4.819,00 oltre interessi di mora come richiesti in ricorso sulla sorte capitale esposta in fattura oltre le spese della procedura, liquidate in € 76,00 per spese ed € 450,00 per compensi, tutte maggiorate di I.V.A. e C.A.P. e rimborso spese generali in misura di legge;
- dal medesimo atto si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza provvisoria esecuzione;
- il Decreto ingiuntivo è stato richiesto ed accordato per noleggio pianoforte anno 2014 per manifestazioni culturali, ma non sembrano esservi richieste formali da parte di questo Ente.

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che proponga opposizione al Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Ginosa n. 126/2015 – RG 121/15 richiesto dalla ricorrente Casa Musicale Cassano S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cassano Giuseppe, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Strada, elettivamente domiciliata in Ginosa alla Via Stano n. 6, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Mariantonietta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto al P.le D. Alighieri 205.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2015 del Giudice di Pace di Ginosa - emesso in data 03/07/2015 e depositato in cancelleria il 06/07/2015, notificato a questo Ente in data 16/07/2015 - su ricorso della Casa Musicale Cassano S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cassano Giuseppe, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Strada, elettivamente domiciliata in Ginosa alla Via Stano n. 6., assunto al

protocollo generale in data 16/07/2015 al n. 16734, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

- 2) incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Mariantonietta Santoiemma, del Foro di Taranto, con studio in Taranto al P.le D. Alighieri 205.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTA)

